

ARCHIVIO STORICO
PER LE
PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO A CURA DELLA
SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

CXLIII DELL'INTERA COLLEZIONE



NAPOLI
SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA
2025

Nel centocinquantesimo dalla fondazione

SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA
CASTELNUOVO - 80133 NAPOLI
Ccp. 16529802

ISSN 0392-0267

Presidente

RENATA DE LORENZO

Vicepresidente

GIOVANNI MUTO

Tesoriere

NICOLA DE BLASI

Consiglio direttivo

CAROLINA BELLÌ, ALESSANDRA BULGARELLI, PAOLA D'ALCONZO, VITTORIA FIORELLI,
ALESSANDRA PERRICCIOLI, MARIO RUSCIANO, FRANCESCO SENATORE

Sindaci

GIULIANA SCARCI, SERENA MORELLI, YASMINA ROCÍO BEN YESSEF GARFIA

Circolo numismatico

MARINA TALIERCIO

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE

Comitato direttivo

RENATA DE LORENZO (DIRETTORE RESPONSABILE), CAROLINA BELLÌ,
ALESSANDRA BULGARELLI, PAOLA D'ALCONZO,
NICOLA DE BLASI, VITTORIA FIORELLI, GIOVANNI MUTO,
ALESSANDRA PERRICCIOLI, MARIO RUSCIANO, FRANCESCO SENATORE

Comitato scientifico

DAVID ABULAFIA, JEAN-PAUL BOYER, CAROLINE BRUZELIUS, JOHN A. DAVIS,
BRUNO FIGLIUOLO, PAOLO FRASCANI,
BRIGITTE MARIN, ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, NICOLA SPINOSA

Redazione

ALESSANDRA PERRICCIOLI, FRANCESCO SENATORE (COORDINATORI),
GAIA BRUNO, SILVANA D'ALESSIO, ROSA MARIA DELLI QUADRI,
CRISTIANA DI BONITO, ROSALBA DI MEGLIO, FRANCESCA ESPOSITO, CORINNA GUERRA,
MARIA ROSARIA RESCIGNO, ALESSIO RUSSO, ANTONELLA VENEZIA, GIACOMO ZANIBELLI
CONSULENZA PER I TESTI IN INGLESE: DONATELLA PERRICCIOLI

Per la sezione Saggi, la redazione si avvale anche di valutatori esterni in forma anonima.

I “PROCESSI” DEL TRIBUNALE MISTO (1740-1806)

L'Archivio di Stato di Napoli conserva un vasto fondo documentario, denominato *Processi del Tribunale misto*, formato da 911 volumi che vanno dal 1734 al 1806, mai consultato e del tutto sconosciuto agli studiosi di ieri e di oggi; di esso è stato opportunamente compilato un inventario adeguato al rilievo e al contributo che queste carte possono dare alla storia della società meridionale durante tutto il XVIII secolo¹. L'attenzione per questa documentazione è nata dalla consapevolezza che solo con la descrizione analitica attraverso moderni inventari scientifici è possibile dare l'esatta contezza della natura e del contenuto di ogni testimonianza del passato. Nel caso specifico, si sarebbe documentata la diffusione, nella vita quotidiana delle popolazioni del Regno, dei principi del giurisdizionalismo del secolo XVIII, noto prevalentemente attraverso le figure e il pensiero dei maggiori filosofi napoletani contemporanei.

Nel primo periodo del regno di Carlo, l'età più bella, come è stata definita, la lotta e la condanna della invadente presenza della Chiesa nella società e nell'economia, nella prospettiva di eliminare le cause degli innumerevoli abusi degli ecclesiastici, furono l'elemento di maggior spicco nei dibattiti culturali, con profondi risvolti non solo nelle discussioni filosofiche e politiche, ma anche, e soprattutto, nei programmi politici miranti a mutare la struttura amministrativa dello Stato². Le speranze di rinnovamento di personaggi come Giannone, Argento, Fraggianni, nell'arrivo del nuovo re e nell'avvio di una politica di riforme, partivano dal presupposto di «rinsaldare le monarchie con un accrescimento dei poteri del principe» e sembrarono avere concrete possibilità di realizzazione³; fu quello il momento, come è più che noto, in cui vennero alla luce le istanze del gruppo di storici e filosofi illuministi, che avevano percepito, nella presenza strabordante della Chiesa nella vita e nella società delle provincie napoletane, le ragioni dello stato di oscurantismo e di arretratezza della società meridionale⁴.

Le intenzioni dei principali rappresentanti del giurisdizionalismo napoletano, da Giannone a Contegna, Argento, Fraggianni e Ventura, che conosciamo attraverso le lunghe e annose discussioni fra il Regno di Napoli e la Santa Sede, in un primo momento sembrava fossero state sul punto di tradursi su un nulla di fatto; solo con l'arrivo di Carlo di Borbone e con la nascita di una compagine statale rinnovata rispetto alla tradizione austriaco-spagnola-vice-regale, con la creazione delle Segreterie di stato e della Camera di Santa Chiara, organi nei quali si esprimeva in maniera diretta la volontà di un sovrano pre-

¹ L'inventario analitico del fondo *Processi del Tribunale Misto* è disponibile presso la sala di studio dell'Archivio di Stato di Napoli, con il numero 38.5.1, e online sul sito dell'istituto.

² M. SCHIPA, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, Stab. Tip. L. Pierro e Figlio, 1904; R. AJELLO, *Arcana juris: diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976; R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, Jovene, 1961-1965.

³ G. GALASSO *La parabola del giurisdizionalismo napoletano*, in «Bollettino del centro di studi vichiani», VI (1976), pp. 165-181.

⁴ Cfr. *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Milano, Ricciardi, 1997; E. CHIOSI, *Cultura e politica a Napoli nel primo Settecento*, in «Studi pergolesiani», 9 (2015), pp. 25-39; EAD, *Lo spirito del secolo: politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli, Giannini, 1992.

sente nel suo regno, si determinò una situazione più positiva ed aperta⁵. Grazie soprattutto all'opera di Celestino Galiani, arcivescovo di Tessalonica⁶, autorevole e centrale figura fra gli intellettuali protagonisti del giurisdizionalismo meridionale, appoggiato dal sovrano appena insediatosi sul trono di Napoli, vennero messi in piena luce i punti di contrasto fra la monarchia e il pontefice, che si focalizzarono sulle immunità personali e reali, sul controllo dei benefici, sull'ingresso degli ecclesiastici nelle amministrazioni laicali e, infine, sull'essenzialità della Chiesa da ogni forma di tassazione. Il Concordato del 1740 fra il Regno di Napoli e la Santa Sede ebbe come esito, dopo le lunghe discussioni in sede diplomatica nelle quali il Galiani fu partecipe e protagonista in primo piano, la creazione del Tribunale Misto, magistratura nuova per lo stato napoletano creata per rispondere all'esigenza di sovrintendere agli aspetti più perniciosi dei difficili rapporti fra stato e chiesa, non solo a livello di relazioni diplomatiche ma anche e soprattutto per provvedere al controllo su tutti i luoghi pii, laicali e misti, ed esercitare la giurisdizione consultiva e amministrativa su tutti gli affari dei medesimi⁷.

Nel Fondo Galiani, conservato presso la Società di Storia Patria di Napoli, è presente, fra i documenti preparatori del concordato del 1741, il *Piano per il Tribunale Misto*, redatto dallo stesso Celestino Galiani⁸. Si tratta di un autografo inserito in un più voluminoso manoscritto di 156 carte, tutto relativo alla preparazione e alla realizzazione degli accordi con papa Benedetto XIV. Dallo studio di questo documento, appare evidente la conoscenza approfondita, da parte dei filosofi meridionali, delle questioni più rilevanti legate ai rapporti con la Chiesa e, di conseguenza, la determinazione circa i provvedimenti da adottare per fronteggiare fatti e situazioni generali e locali. La materia della presenza degli ecclesiastici nelle fondazioni laicali fu, quindi, nel 1741, sistemata negli accordi fra il pontefice Benedetto XIV ed il re Carlo di Borbone. Con essi fu stabilito che gli ordinari diocesani potevano visitare i luoghi pii, amministrati e governati da laici, *quoad spiritualia tantum* e che potevano poi designare un ecclesiastico per intervenire ogni anno con i razionali o i deputati competenti. La revisione dei conti degli amministratori divenne compito del Tribunale Misto, così detto perché composto di membri designati da entrambe le parti. Era esclusa ogni ingerenza degli ordinari nelle chiese e luoghi pii «sotto l'immediata regia protezione», sia perché di regia fondazione o dotazione sia perché *in limine foundationis* erano state messe «sotto l'immediata protezione regia»; era viceversa consentito che fossero visitati dagli ordinari tanto nello spirituale, quanto nel temporale, i luoghi pii amministrati e governati da persone ecclesiastiche⁹.

⁵ G. CARIDI, *Dall'investitura al Concordato: Contrasti giurisdizionale fra Napoli e Santa Sede nei primi anni del regno di Carlo di Borbone*, in «Mediterranea Ricerche storiche», VIII (2011), pp. 525-560.

⁶ F. NICOLINI, *Monsignor Celestino Galiani. Saggio Biografico*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LVI (1931), pp. 249-358, in part. p. 287.

⁷ CARIDI, *Dall'investitura al Concordato*.

⁸ Società Napoletana di Storia Patria, ms XXX A 13, ff. 43r-47r.

⁹ A. CERNIGLIARO, *La 'polizia del Regno' per moderare la manomorta ecclesiastica*, in «Archivio storico per le province napoletane», CXXIV (2006), pp. 167-250.

Il Tribunale Misto, che aveva sede a Napoli, era, dunque, un'istituzione investita di ampie ed importanti funzioni, in quanto nel suo giudizio rientravano le controversie disciplinari, i conti, gli stati discussi, gli interessi patrimoniali, il giudizio in materia di immunità locale, personale e reale e il controllo dell'osservanza del Concordato. Il tribunale era composto da un presidente ecclesiastico, da quattro consiglieri, due dei quali erano ecclesiastici scelti dal pontefice, due erano togati scelti dal re tra i ministri del Consiglio o della Sottomaria e da un segretario. I ministri dovevano essere nazionali. Tutti i luoghi pii laicali, secondo i dettati del Concordato, erano tenuti proporzionalmente a pagare una quota per il mantenimento del Tribunale. La sua attività durò ininterrottamente fino al 1806, quando, in seguito alla conquista napoleonica e alla generale riorganizzazione dell'apparato amministrativo, ne venne decisa la soppressione e fu costituito il Consiglio generale degli ospizi, che ne assorbì le funzioni.

Come era apparso dalle riflessioni degli illuministi i punti dell'attrito più che secolare fra le gerarchie laiche ed ecclesiastiche, che si riflettevano in disagi e contrasti nelle popolazioni, riguardavano le immunità reali, le immunità personali e le immunità locali, l'esenzione dal fisco dei beni ecclesiastici, l'autorità del Delegato della Real Giurisdizione e il *regio exequatur*. Per quanto riguardava l'immunità reale (l'esenzione da ogni contributo fiscale dei beni della chiesa), in seguito al Concordato venne stabilito che tutti i beni posseduti dagli ecclesiastici, sia secolari che regolari, dovessero essere iscritti nei catasti e contribuire al fisco per il cinquanta per cento della loro entità, mentre i laici contribuivano per il totale. Parimenti, per l'immunità locale – riguardante la necessità che i delitti contemplati dalle leggi dello stato compiuti all'interno o nelle vicinanze dei luoghi sacri venissero giudicati da giudici laici – vennero stabilite le categorie di persone che potevano usufruire del diritto d'asilo e fu stabilito che di questo diritto potevano godere soltanto le chiese, con l'esclusione delle cappelle, degli oratori esistenti nelle case di privati, delle botteghe, delle case confinanti con le chiese e delle case dei sacerdoti.

La difficoltà di applicazione di questi principi portò nel tempo a molteplici eccezioni. Per l'immunità personale, con il Concordato, venne ristretto notevolmente il numero degli esenti dal foro laicale e questo privilegio fu concesso ai soli ecclesiastici che avessero i requisiti prescritti dai sacri canoni ed alle persone religiose dell'uno e dell'altro sesso. Furono però escluse le "bizzoche", gli eremiti e i chierici vaganti. Inoltre, fissando i requisiti dell'ammissione alla tonsura, venne limitato il numero degli ecclesiastici, e fu prescritto che essi, prima di prendere i voti, trascorressero tre anni di seminario o di convitto. Venne, inoltre, ridisegnata la competenza dei tribunali ecclesiastici nei confronti dei laici. Di particolare importanza per gli effetti pratici, fu l'articolo 10 del Concordato, che stabiliva i casi in cui erano richiesti assolutamente l'intervento e la decisione del Tribunale Misto, cioè le controversie sull'applicazione o meno dell'immunità locale e sul controllo dell'amministrazione dei luoghi laicali. Fu soprattutto riguardo a questi aspetti che l'attenzione e l'opera del Tribunale fu costante durante tutto il secolo fino al «decennio francese», dal momento che gli abusi nel diritto di asilo e nell'amministrazione dei luoghi pii laicali erano diffusi in maniera capillare nella vita sociale di tutto il regno, determinando il continuo intervento delle autorità nella soluzione delle con-

troversie. Ne è una testimonianza l'elenco riportato nell'Appendice 2, relativo ai provvedimenti costantemente emanati sotto forma di "rescritti", per regolare l'operato dei governatori delle province, referenti degli ordini provenienti dalla capitale per il controllo sulle situazioni locali.

Negli uffici centrali del Regno, Segreterie di stato e Tribunali, come appare con evidenza dall'analisi dei singoli processi, era noto che il problema centrale dei luoghi pii in tutte le comunità di Napoli città e delle province, anche lontane, era creare e rafforzare il controllo dall'alto delle autorità laiche sull'amministrazione delle confraternite, degli ospedali, dei monti frumentari. Nelle università del Regno, ove la maggior parte delle popolazioni era estremamente povera, le organizzazioni comunitarie rappresentavano, come è noto, il maggiore sostegno della gente in tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte e al supporto nella micro-economia locale, dalle doti per le fanciulle povere ai prestiti in grano dei monti frumentari. Inoltre, confraternite, ospedali e luoghi pii, accumulando donazioni e amministrando patrimoni e rendite, rappresentavano ovunque una delle principali risorse economiche dei singoli paesi, ove si concentrava e conservava quel poco di ricchezza che era patrimonio comune delle popolazioni.

Verso i luoghi pii sicuramente, come ci testimoniano innumerevoli documenti dell'epoca, vi era la costante mira degli ecclesiastici e dei rappresentanti laici di ogni livello sociale che, per raggiungere i propri scopi, non presentavano conti, contraffacevano i bilanci e così procuravano a se stessi i benefici del profitto dell'amministrazione di terre, censi e denari, dando luogo all'accumulo di patrimoni anche illeciti. Quindi, se da una parte governatori e commissari di campagna si trovarono durante tutto il XVIII secolo a dover controllare e combattere ecclesiastici secolari e regolari, che vedevano la propria presenza sempre più contrastata dalle autorità e dalle popolazioni, era evidente che l'organizzazione e l'amministrazione dei luoghi pii, uniche fonti di sovvenzioni e di sollievo per le classi più povere, erano anche sottoposte all'attacco di coloro che, mercé il proprio ruolo sociale o la propria intraprendenza, cercavano di trarre vantaggi personali dalle poche risorse che l'economia meridionale di antico regime poteva offrire.

Momenti di grande rilievo per quanto riguarda la storia del Tribunale Misto furono i provvedimenti del 1781, del 1788 e del 1796 e 1797¹⁰. Sotto l'incalzare degli avvenimenti nel 1781 venne imposto a tutti i luoghi pii del regno di contribuire stabilmente al mantenimento del Tribunale Misto con un versamento di denaro, segno della necessità di rafforzare il controllo sia nei confronti degli ecclesiastici, ma soprattutto in rapporto a situazioni sociali di conflitto fra le differenti frazioni della popolazione, abbienti e meno abbienti, nelle quali si intravedevano i pericoli poi esplosi nel '99.

Nel 1796, vennero emanate le nuove istruzioni per l'amministrazione dei luoghi pii con le quali diventava più stretto il controllo degli organi centrali sui bilanci e sulla rendicontazione dei conti, e soprattutto sulla gestione degli avanzi di bilancio che potevano essere impiegati con partite di debito pubblico.

¹⁰ V. GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie, opera nella quale si espongono tutte le disposizioni in materie ecclesiastiche dalla fondazione della Monarchia sino alla fine dello scorso secolo, coll'aggiunta di tutti gli atti emanati fino alla pubblicazione del concordato del 1818*, Napoli, presso Francesco Azzolino, 1849.

Nel 1797 vennero confezionati e spediti a tutti i governatori delle province gli ordini per applicare le norme del rescritto dell'anno precedente, caratterizzate da maggiore rigore e durezza nell'esigere l'esatta confezione degli stati discussi e la puntuale consegna anche di tutte le cautele ovvero, secondo il linguaggio dell'epoca, delle pezze di appoggio e ricevute delle voci attive e passive di bilancio. A partire da quella data, non risulta alcun altro provvedimento fino al 1806, quando, all'arrivo dei francesi, fu soppresso il Tribunale Misto insieme a tutte le altre amministrazioni dello stato borbonico. Con decreto del 16 ottobre 1809, fu istituito il Consiglio degli ospizi che sostanzialmente eredita le medesime competenze nel controllo della parte amministrativa dei luoghi pii, mentre ogni forma di giudizio penale viene delegato ai tribunali ordinari.

Presso l'Archivio di Stato di Napoli, come si è detto all'inizio, è conservato tutto il fondo *Tribunale Misto*, pervenuto insieme a tutta la documentazione degli uffici di antico regime, la Sommaria, la Vicaria, il Sacro Regio Consiglio, dall'antica collocazione di Castel Capuano alla definitiva sede nel monastero dei santi Severino e Sossio negli anni '50 del XIX secolo. Nel 1874 ne riscontrò la presenza e la consistenza il Trinchera¹¹, nella prima descrizione post-unitaria dei fondi dell'istituto napoletano, nella quale appare evidente che gli innumerevoli passaggi da un luogo di deposito ad un altro, nella faticosa ricerca di siti di conservazione adeguati e definitivi, odissea di tutti i fondi processuali napoletani di antico regime e non solo, causarono anche per questo fondo non poche situazioni di depauperazione e di confusione. Infatti, anche se nella sistemazione delle serie dell'archivio del Tribunale Misto a tutt'oggi esistenti è possibile riscontrare l'antica organizzazione dell'ufficio così come delineata dal "Piano" del 1742 e rispettata nelle procedure fino al 1806, altrettanto appare chiaramente che moltissima documentazione è andata persa o dispersa. La struttura dell'archivio descritta dal Trinchera comprende le serie Governatori, Commissario di Campagna, Presidi di Lecce, Montefusco e Salerno, Vescovi ed altri ordinari, Stati discussi, Consulte, Dispacci, Appuntamenti, Conti, Note in stampa dei luoghi pii laicali e misti, Immunità ecclesiastiche, Riscatto di schiavi, Percettori, Concordato¹².

L'archivio così articolato è giunto fino ai nostri giorni, così come lo ha descritto la Mazzoleni¹³, sostanzialmente integro nell'organizzazione e nella quantità delle unità archivistiche rilevate dal Trinchera, anche se con ogni certezza il numero dei singoli pezzi al tramonto dello stato borbonico doveva essere ben più alto. È da notare, tuttavia, che nel quadro riassuntivo nel 1874, la serie "Processi" risulta del tutto assente, mentre costituisce oggi parte cospicua del fondo nella ricognizione operata dalla Mazzoleni.

Di questa documentazione, oggetto dell'inventario qui presentato, è certa la provenienza istituzionale ma sono oscuri i passaggi e i tempi che l'hanno portata nell'Archivio di Stato di Napoli, e, solo a livello di ipotesi, si può pensare che si tratti di una frazione del copiosissimo materiale di antico regime pervenuto nel monastero di San Severino sullo scorcio del XIX secolo in ma-

¹¹ F. TRINCHERA, *Degli archivi napoletani: relazione a S.E. il ministro della pubblica istruzione*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872, pp. 467-469.

¹² *Ibidem*.

¹³ J. MAZZOLENI, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Arte Tipografica, 1974.

niera confusa e disordinata dai depositi dei tribunali e delle preture napoletane, e risistemato sull'onda di necessità amministrative correnti nei decenni successivi, senza precisi criteri scientifici.

In occasione della stesura odierna del nuovo inventario analitico, indagini sommarie presso i fondi di processi di antico regime esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli hanno dimostrato che una grande quantità di processi del Tribunale Misto, non bene identificati o non ancora schedati, è presente in numerosi fondi archivistici analoghi per provenienza, e ciò porta alla evidente constatazione che il fondo originario, al tramonto dell'antico regime, era ben più vasto. La prova evidente è nel riscontro con gli inventari delle altre serie dei processi antichi, e in particolare con la serie denominata attualmente degli *Attuari diversi*, nella quale, come appare dai sondaggi effettuati sulla base del nome dell'attuario, è conservata anche numerosa documentazione prodotta dal Tribunale Misto. Inoltre, la diaspora di questa documentazione può essere riscontrata anche dall'esame del fondo ottocentesco *Consiglio degli ospizi*, nel quale numerosi processi di epoca moderna sono confluiti evidentemente perché costituivano un precedente importante in pratiche amministrative svolte nell'epoca della restaurazione.

La creazione di questa serie *Processi* nasce da una sistemazione operata presumibilmente nella prima metà del XIX secolo, quando, ma di ciò non si hanno notizie, la riscoperta nell'insieme dei processi antichi ancora da ordinare di un cospicuo numero di unità archivistiche ricollegabili all'attività del settecentesco Tribunale Misto, le circa 12.000 che costituiscono l'oggetto del presente inventario, indusse gli archivisti del tempo a dar luogo ad una nuova serie e ad aggregarla al corpo principale dell'antico archivio, dotandola come strumento di ricerca solo di un generico elenco. Pertanto, poiché ad uno sguardo esterno la sistemazione e la condizionatura dei processi risultano eseguite circa all'epoca della prima guerra mondiale, si può ritenere che si trattasse di una frazione piccola ma omogenea, stralciata dal *mare magnum* della documentazione da ordinare e pervenuta in tempi non controllabili nell'istituto napoletano, partendo dal riconoscimento che si trattava appunto di documentazione riconducibile al Tribunale Misto.

La serie oggi inventariata comprende, secondo l'appellativo che la contraddistingue, *Processi*, da intendere, tuttavia, secondo l'accezione antica del termine, come procedure di carattere amministrativo e non solamente giudiziario. La documentazione si presenta abbastanza omogenea nel contenuto e riguarda in massima parte l'applicazione dei dettati del concordato del 1741, secondo l'articolo 10, in riferimento al controllo della presenza degli ecclesiastici e della retta amministrazione dei luoghi pii laicali. Frequenti sono pure le decisioni legate al diritto di asilo, per le quali agli inizi del funzionamento del Tribunale interviene in prima persona lo stesso Celestino Galiani.

L'attuale condizionatura dei singoli volumi, uniforme per tutta la serie e risalente a tempi passati non precisabili, ha imposto che l'inventario attuale abbia un criterio di base geografico e non cronologico, come sarebbe stato opportuno; le unità archivistiche sono organizzate secondo lo schema delle province del Regno e all'interno delle province per singolo paese, senza rispetto per alcun metodo storico o criterio temporale. Sono presenti atti per molte università del Regno, ma non tutte, come sarebbe più comprensibile,

a volte con un cospicuo numero di fascicoli, altre volte con un solo foglio. Come è noto, in epoca di antico regime la documentazione necessaria all'attività dell'ufficio era conservata alla fine della pratica dall'attuario competente, e, con ogni probabilità, nei decenni successivi solo le carte di alcuni attuari sono state conservate; ciò spiega la polverizzazione e la frammentazione della documentazione a noi pervenuta.

L'oggetto dei processi riguarda da vicino la vita locale dei singoli paesi; secondo i dettati del concordato e secondo le necessità del governo napoletano bisognava avere cognizione delle situazioni locali legate ai luoghi pii e assicurare l'intervento della voce pubblica, o con la azione degli ufficiali o con appositi dispacci, per evitare che gli ecclesiastici si intromettessero e approfittassero nell'amministrazione dei luoghi pii di fondazione laicale, e che queste fossero improntate a rettitudine e che non vi fossero malversazioni o brogli. Data la struttura fortemente centralizzata del Tribunale rispetto al territorio del Regno, secondo la procedura che riscontriamo nei singoli processi, era necessario che le istanze e le relazioni provenienti dalle università e dai governatori passassero e fossero approvate, con un percorso stabilito di nulla osta e pareri attraverso le segreterie di stato, il Cappellano maggiore, la Camera di santa Chiara, con la farraginosità tipica delle procedure di antico regime. A seguito delle varie istanze, venivano emanati nelle sedi di Napoli e trasmessi in provincia, i relativi disposti, l'approvazione dei bilanci, le autorizzazioni per ogni variazione alle spese previste, sia per cifre straordinarie per interventi statici sugli edifici o per spese straordinarie per abbellimento anche artistico delle suppellettili.

Il quadro della società meridionale che vien fuori attraverso una prima lettura dei singoli processi rappresenta dal vivo, nello scorrere del XVIII secolo, una società povera, sia nella capitale che nelle province, stretta da secoli fra regime feudale e strapotere della chiesa, ancora legata nella vita socio-economica a schemi totalmente agricoli e a istituzioni ecclesiastiche o anche di natura laica di ispirazione religiosa, sul tipo di confraternite, ospedali e monti frumentari, come principali luoghi di aggregazione e di sostegno sociale. Tuttavia, anche nelle periferie del Regno arriva l'onda lunga delle trasformazioni che investono la capitale nel '700; le dispute contro gli ecclesiastici e le lotte per il controllo dei luoghi pii a livello locale denotano i continui tentativi di gruppi sociali maggiormente radicati nell'economia e nelle professioni liberali a governare quelle istituzioni che racchiudevano localmente le possibilità di ascesa sociale ed anche di arricchimento, più o meno lecito, e in definitiva di controllo delle dinamiche sociali. Che la nascita delle borghesie meridionali che caratterizzeranno la storia del Meridione fino all'Unità e oltre, sino alla seconda guerra mondiale, sia sorta all'interno di società contadine è un dato storiografico ormai accertato. Restano da approfondire i Processi del Tribunale Misto che possono offrire un'occasione eccellente di studio, i meccanismi con cui nelle province si verificano la crescita sociali di determinate famiglie e il rapporto di queste con le istituzioni ecclesiastiche e laiche; da una parte, infatti, la politica del governo borbonico, dopo il Concordato del 1741, cercava di limitarle e controllarle, d'altra parte, dava spazio a coloro che sapevano organizzarsi ed approfittare delle nuove situazioni di relativa indipendenza dei luoghi pii laicali.

Restano da approfondire, oltre alle eredità positive dell'operato in tutti i rami del Tribunale Misto, con l'applicazione e diffusione, per quanto possibile

all'epoca, nelle realtà della vita corrente delle popolazioni, dei principi filosofici del giurisdizionalismo, anche gli sviluppi negativi delle medesime operazioni, quali l'estromissione dei più poveri dagli istituti destinati al proprio sostegno, ed anche, sul finire del '700, negli anni delle rivoluzioni, terminate le illusioni di progresso dell'illuminismo, la *longa manus* e l'appropriazione da parte dello stato borbonico degli avanzi in denaro nei bilanci dei luoghi pii, a sostegno delle disastrose economie di guerra di quegli anni.

CAROLINA BELLI

APPENDICE 1

[42r] Piano del Tribunale Misto del 18 aprile 1738¹⁴.

1. Si formerà un Tribunale Misto composto di cinque soggetti cioè due ecclesiastici sudditi del Papa o regnicoli da deputarsi da Sua Santità, e da due laici o ecclesiastici da deputarsi parimente da Sua Maestà e circa il quinto che dovrà essere sempre vescovo di nazione regnicolo col titolo di Presidente, si conviene nel modo seguente, che si faccia alternativamente ogni triennio da una delle due potestà la proposizione di tre soggetti fra quali resti libero all'altra potestà di sceglier quello che più li piace con dichiarazione che per la prima volta la proposizione de' tre soggetti debba farsi da sua Santità.

2. Non dovrà l'ufficio ed impiego di questi cinque deputati durar più che per lo spazio di un solo triennio da comincia *a die capte possessionis* dopo il quale si intenda spirata ipso facto ogni lor facoltà ed autorità, quando non fossero confermati per altro triennio con espressa e nuova conferma [42 v] da farsi con brevi lettere patentali, cioè quattro semplici deputati da quella potestà da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune e nuovo espresso consenso d'ambidue le potestà con dichiarazione che volendo Sua Santità e Sua Maestà mutar anche dentro il triennio qualcuno de due soggetti di essi deputati ed a quelli sostituir altri a loro arbitrio e beneplacito possan farlo senza allegar alcuna causa e senza chiederne né attenderne consenso veruno dall'altra Potestà.

3. Avendo però nel fine del triennio la sede vacante dovranno così il Presidente come i due deputati ecclesiastici continuare nel loro impiego quantunque spirato il triennio, non siano muniti di alcuna conferma sino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice.

4. In caso di assenza o malattia di qualcuno de' due deputati ecclesiastici sia lecito a Monsignor Nunzio pro tempore di surrogarvi pro maniera di provvisione altro soggetto ecclesiastico come altresì in caso di assenza o malattia di qualcuno dei due deputati regi in arbitrio di Sua Maestà [43r] a cui venerà egli di comunicare con la facoltà di fare lo stesso ed in caso di assenza o di malattia del predetto debba Monsignor Nunzio convenire colla Real Corte d'un soggetto che possa pro interim supplir le veci e tutto ciò però debba intendersi in caso di mancanza per poche volte nel qual caso sia lecito agli altri che intervorranno di tener Tribunale non ostante l'assenza di qualcuno de' loro colleghi purché non sia più di due settimane.

5. Per il servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà del medesimo quel numero di ministri subalterni ed in quel modo che egli stimerà necessario.

6. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana e più quando si stimasse assolutamente necessario in qualche monastero più comodo della città di Napoli da prescegliersi.

7. Alla riserva del Presidente il quale dovrà sempre avere il primo luogo sederanno gli altri deputati di qualunque grado o gradazione che sieno secondo il luogo che verrà loro destinato dalla sorte al qual fine se ne farà l'estrazione per bussola con dichiarazione che questa [43v] estrazione debba farsi al principio di ogni triennio quantunque restassero confermati in esso impiego taluni de' deputati ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

¹⁴ Società Napoletana di Storia Patria, ms XXX A 13.

8. Così il Presidente come tutti i deputati ed anche i ministri subalterni dovranno prima di cominciar a esercitar la lor carica giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei evangelia* secondo la formula da stabilirsi non solamente di osservare e fare osservare quanto loro vien prescritto nel presente regolamento ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giurisdizione ed autorità altra che quella che vien loro concessuta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale cioè il Presidente in pieno consesso del Tribunale e tutti gli altri in mano del Presidente con dichiarazione che o medesimi e ciascuno di essi debba rinnovar detto giuramento nella forma prescritta di sopra ogni volta che fussero confermati.

9. Il Presidente non avrà autorità di risolvere de se medesimo né pure per maniera di provisione, ma dovrà [44r] distribuire ugualmente *per turnum* a deputati così ecclesiastici che secolari i memoriali e i ricorsi de' quali si dovrà fare relazione in pieno Tribunale, La decisione si farà alla pluralità de' voti tanto del Presidente quanto de' deputati, cominciando dal Presidente, e continuando a dar il lor voti gli altri deputati, secondo che sederanno nel Tribunale. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome del Presidente e deputati e sottoscrivere da tutti cinque secondo che parimenti sederanno in Tribunale come sopra.

10. La cura ed ispezione di questo Tribunale dovrà essere di presedere, soprintendere ed invigilare all'osservanza del Concordato, di decidere sommariamente extragiustizialmente et *more principis* tutte le questioni di puro fatto che intorno all'osservanza del medesimo potessero accadere, di verificare tutte le circostanze parimenti di fatto per le quali si pretenderà dall'una delle due Potestà essere in virtù del Concordato la persona o la causa, di cui cade la controversia di sua giurisdizione, e quelle verificate, rimetterla al suo giudice competente, senza poter in nessun conto entrare nei meriti della causa [44v] principale e nella giustizia e d'ingiustizia della medesima. Potrà ancora riconoscere le concordie e convenzioni tra le Università e il clero sopra le franchigie a fine solamente di giudicar se siano state fatte *ex titulo* oneroso come si dispone nell'articolo 5 e 6 de lo congresso generale de' 31 gennaio 1738 ed in quello de' 28 febbraio del medesimo anno come anche rispetto alle altre franchigie oltre quelle della farina e se quella della farina debba darsi in specie o in denaro dovendosi stare alla consuetudine d'ogni luogo, potrà riconoscere questa consuetudine, ed il solito d'ogni qualunque luogo come fu determinato nel 5, e 6, e 12 articoli del congresso generale de' 24 gennaio 1738. Il simile potrà fare perciò, ove si dispone nel Concordato rispetto alle franchigie ed esenzioni reali de' coloni degli ecclesiastici o quelle delle badie e benefici, ove è stato risoluto che si osservi il solito oppure la consuetudine almeno di dieci anni, di qualsivoglia luogo perciò si potrà da questo Tribunale riconoscere il solito o la consuetudine ed ove in detto concordato si dispone dell'esenzione e franchigie de' preti greci coniugati se questi debbano goderle morto il padre prete, essendosi nel concordato convenuto che si esservi in questo caso il solito, potrà parimente riconoscer [45r] questo solito come si dispone nel congresso generale del 31 gennaio e 7 febbraio 1738. Come ancora ove nel concordato si dispone che si osservi il solito almeno di dieci anni quando si tratti della deputazione de' superiori ed amministratori de' luoghi pii e che non siano regole e costituzioni approvate dagli ordinari oppure si tratti dell'elezione o rimozione degli ufficiali o di qualcuno di loro e che manchino le regole e costituzioni approvate dagli ordinari o pure che quei luoghi pii non sieno stati eretti *authoritate ordinaria* cioè che in tali casi si osservi il solito almeno decennale come negli articoli 11 e 12 del congresso del 28 febbraio potrà questo Tribunale riconoscere questo solito. E per ultimo potrà il medesimo Tribunale riconoscer (dopo però che avrà fatta la sua di-

chiarazione l'ordinario in caso di controversia e di ricorso) se la fondazione di qualche luogo pio sia stata fatta coll'espressa condizione che i conti non si rendano all'ordinario, o pure se vi concorre la centenaria prescrizione con i requisiti necessari per escludere la giurisdizione dell'ordinario. Eccettuate le dette materie come sopra espresse e ristrette ai casi così disposti nel concordato non potrà questo [45v] Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre che appartengono alla giurisdizione degli ordinari né ammettersi dal medesimo a discorsi o appellazioni sotto qualunque pretesto sotto pena di nullità di tutti gli altri che si facessero in contrario e sotto pena di violazione di giuramento da i giudici deputati per quest'effetto passato.

11. Nascendo controversia circa l'intelligenza e interpretazione di qualche articolo del Concordato che richiedesse più alta indagine dovrà soprasedersi da qualunque determinazione e nel tempo stesso darsene parte da ministri del Tribunale a loro Principi rispettivi perché tra essi di comune consenso possa prendersi questa risoluzione che si stimerà di ragione con facoltà di provvedere frattanto al bisogno istantaneo *pro interim* ove *periculum sit in mora*.

12. Similmente avrà questo Tribunale autorità di ammettere i ricorsi che contra le persone o superiori ecclesiastici potessero farsi in caso di vero e manifesto spoglio, violenza o oppressione che si pretenda essere stata inferita o che s'inferisca tanto da superiori ecclesiastici ad ecclesiastici che da medesimi ecclesiastici a laici via facti e senza verun sorte di tela giudiziaria nel qual caso solamente sia lecito al detto Tribunale (portando la parte ricorrente documento legittimo dell'oppressione o violenza) darvi la dovuta provvidenza [46r] interina rimettendo la causa principale al proprio giudice. Con dichiarazione però che ove si pretenda violenza giudiziale e si richiami *ab inordinato processu* o pure a *denegata iustitia*, non possano ammettersi simili ricorsi ma debban questi unicamente e privatamente riconoscersi da' superiori maggiori ecclesiastici a quali *de iure* spetterà l'appellatione,

13. Inoltre circa l'immunità locale quando l'ordinario nello spazio prefisso di un mese che gli sarà stato presentato il processo *loco iurium* dal giudice laico intorno alla qualità del delitto non avrà dichiarato, si intenda lo stesso devoluto il giudizio a questo Tribunale conforme sta convenuto nel congresso de' 30 agosto 1737. Come pure che avendo l'ordinario fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi che dalla medesima interponessero il fisco laico ed il fisco ecclesiastico e visti gli atti e sentite le parti, confermare e confermare inappellabilmente giudicati degli ordinari suddetti per quel che sia anche convenuto nel congresso generale de 13 settembre 1737.

14. In tutti casi suddetti dovrà procedere il detto Tribunale inappellabilmente e privatamente a qualunque ministro giudice o Tribunale tanto ecclesiastico che laico sia di qualsivoglia rango anche di Monsignor Nunzio e di qualsia altro giudice o ministro anche deputato o delegato da [46v] Sua Maestà che intendesse procedere per via di regia protezione o di economica provvidenza ed avrà perciò il Tribunale la facoltà di inibire per lo medesimo effetto qualunque di detti ministri, giudici e tribunali e di procedere in caso di contumacia alle pene spirituali ed anche temporali di cui potrà convenirsi in appresso e di servirsi della famiglia armata e carceri ecclesiastiche contra gli ecclesiastici e della famiglia armata e carceri laiche contro i laici.

15. Tutti gli atti e spedizioni di questo Tribunale così giudiziali che extra giudiziali dovranno farsi onninamente gratis senza potersi niente esiggere per ragione di scrittura, sigillo, sottoscrizione e registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa alla riserva delle sole copie che si dovranno tassare a ragione di grana 2 per facciata che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune con espressa proibizione a

qualunque ministro così superiore che subalterno di questo Tribunale cioè Presidente, deputati, cancelliere ed altri di poter ricevere *etiam a sponte dantibus esculenta et poculenta* o altra qualsisia cosa a titolo o altro quale sia cosa a titolo di riconoscenza o altro eziandio quale sia terminata la causa dovendosi contentare ognuno di quel puro assegnamento che loro rispettivamente sarà stato fatto.

16. Le spese che sono necessarie per mantenimento del Tribunale, subalterni e tutt'altro si dovranno fare ugualmente [47r] a conto di Sua Santità e a conto di Sua Maestà con quegli espedienti che sopra di ciò pareranno più propri all'una e all'altra Potestà.

APPENDICE 2

Rescritti emanati dal Tribunale Misto¹⁵

1742	28 luglio	Real rescritto che stabilisce che i consoli di terra e di mare amministratori delle chiese e luoghi pii laicali non godono esenzione di foro.
1743	19 maggio	Real rescritto con cui si ordina che quando conti che delle cappelle e dei luoghi pii sin dal primo istituto fondazione ed osservanza si sia tenuta l'amministrazione promiscuamente da persone ecclesiastiche e laicali si debba osservare tale costume coll'obbligo però di rendere i conti secondo il prescritto del concordato.
1742	12 gennaio	Real rescritto che ordina che gli amministratori dei luoghi pii non soggetti alla immediata regia protezione terminato l'anno della loro amministrazione debbano rendere i conti a razionali da eleggersi secondo il solito con l'avvisarsi all'ordinario affinché destini il deputato ecclesiastico da intervenire gratis nella visione di essi. Nello stesso tempo debbansi eleggere gli amministratori da coloro a quali appartiene. Terminata la visione dei conti e rimanendo debitori gli amministratori si spedisca loro dai razionali la significatoria della quale sentendosi gravati dovranno ricorrere al Tribunale Misto.
1742	12 maggio	Real rescritto che stabilisce che la elezione degli amministratori e razionali delle chiese e luoghi pii laicali essendo in virtù della fondazione chiamate all'elezione dell'amministrazione alcune particolari famiglie e persone attualmente esistenti si osservi la fondazione. Essendo confraternite o altri collegi laicali con autorità legittima costituiti la elezione spetta ai confratelli. In altro caso la elezione si faccia dalla università in pubblico parlamento conforme si pratica la elezione degli amministratori dell'università colla condizione che gli amministratori e razionali che hanno da eligersi non siano debitori dei luoghi pii che avendogli altra volta amministrati abbiano dato i conti ed ottenuta la liberatoria e che non siano consanguinei o affini degli amministratori antecedenti sino al terzo grado inclusivamente.

¹⁵ I dati qui esposti sono tratti da V. GILBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie, opera nella quale si espongono tutte le disposizioni in materie ecclesiastiche dalla fondazione della Monarchia sino alla fine dello scorso secolo, coll'aggiunta di tutti gli atti emanati fino alla pubblicazione del concordato del 1818*, Napoli, presso Francesco Azzolino, 1845.

1742	24 novembre	Real rescritto: stabilisce che fatta la elezione dei razionali per la visione dei conti delle chiese e luoghi pii laicali si debba richiedere l'ordinario del luogo con istanza formale perché destini il suo deputato faciendogliela presentare aperta con tutto rispetto da un notaro che dovrà farne un atto e conservarsi negli atti dei conti.
1742	16 giugno	Real rescritto che ordina che un conto per essere ricettibile deve contenere il bilancio letterale di tutte le partite di introito e di esito e le cautele per la giustificazione così dell'introito come dell'esito.
1743	5 gennaio	Real rescritto con cui i monti pii laicali sono interamente soggetti al foro laicale.
1745	9 maggio	Real rescritto con cui si ordina che le chiese e i luoghi pii laicali siano del tutto soggetti alla giurisdizione del magistrato secolare. I vescovi e gli ecclesiastici non vi abbiano altro diritto se non di visitarli in quanto allo spirituale e di deputare un ecclesiastico che graziosamente intervenga nella visione dei conti.
1745	13 febbraio	Real rescritto: stabilisce che l'ordinario del luogo non abbia alcun diritto circa il governo ed elezione degli ufficiali e razionali delle confraternite eccetto la facoltà di visitarle in quanto allo spirituale e di deputare un ecclesiastico da intervenire gratis coi razionali nella visione di conti; né l'ordinario né la corte di Roma possono ingerirsi nella vendita ed alienazione de' beni di quella ancorché fondate fossero col loro assenso e dalla loro autorità approvate.
1745	14 agosto	Real rescritto: ordina che pendente la discussione delle nullità proposte avverso l'elezione dei governatori e amministratori delle chiese e luoghi pii laicali non debbano continuare i passati governatori ed amministratori ma coloro i quali avendogli altra volta governati ed amministrati abbiano ottenuto le lettere liberatorie.
1745	13 febbraio	Real rescritto con cui si stabilisce che gli affitti dei beni delle chiese e luoghi pii laicali debbano sempre farsi colla precedente subastazione. Colle medesime solennità debbano farsi le alienazioni.

1745	30 ottobre	Real rescritto che obbliga ogni governatore locale a stringere gli amministratori dei luoghi pii laicali compiuto l'anno della loro amministrazione a rendere i conti; contemporaneamente di far eleggere i razionali e i nuovi amministratori a tenore degli ordini circolari del 12 maggio 1742 di stringere i passati amministratori a pagare i debiti secondo le significatorie e del tutto farne relazione al Tribunale Misto e specialmente del numero dei luoghi pii laicali e misti che vengono ben amministrati e se si osservino le regole del concordato e dell'ordine circolare.
1746	9 luglio	Real rescritto con cui si prescrive che quando delle cappelle o degli altari eretti in una chiesa parrocchiale non consti da validi documenti che il diritto all'amministrazione spetti a laici, in tal caso l'amministrazione spetta al parroco il quale eligendo per economo o procuratore un laico, costui per la reddizione dei conti debba essere convenuto nel foro laicale sia per essere suo competente sia perché si tratta di materia temporale reale e civile.
1747	8 luglio	Real rescritto che ordina che tutti che tutti gli amministratori delle chiese e luoghi pii siano sempre soggetti al Tribunale Misto né possano godere esenzione di foro abbenché fossero locati della regia dogana di Foggia o godessero qualunque altro privilegio o esenzione.
1748	6 aprile	Real rescritto: stabilisce che le cause dell'elezione dei monti pii laicali non appartengono al Tribunale Misto ma ai giudici laicali ordinari competenti.
1752	8 luglio	Real rescritto: prescrive che trattandosi di elezione di amministratori e razionali di chiese e luoghi pii laicali se siano confraternite spetti ai confratelli in altro caso alla università da farsi secondo gli ordini generali in pubblico parlamento. Gli ordinari non vi abbiano altra ingerenza se non la visita <i>quoad spiritualis tantum</i> e di eleggere un deputato ecclesiastico da intervenire gratis nella visione dei conti.
1752	19 novembre	Real rescritto: ordina che nei monti pubblici solamente entra il disposto del concordato

1753	21 luglio	Real rescritto che determina che nelle confraternite monti e luoghi pii laicali o misti ritrovandosi qualunque ceto di ecclesiastici nel possesso di amministrarli e governarli debbano immediatamente desistere e lasciargli immediatamente agli ufficiali laici da eleggersi dai fratelli collegialmente adunati, i quali debbano delle loro cariche prendere possesso senza conferma o altra qualunque ingerenza dell'ordinario. Parimenti si dichiarino nulle le vendite ed alienazioni de' beni fatte con l'assenso dell'ordinario e senza le forme giudiziali conosciute ed approvate dal magistrato laico privativo giudice competente.
1753	30 giugno	Real rescritto con cui si ordina che il Sacro Regio Consiglio non può ingerirsi nell'amministrazione e reddizione dei conti dei monti pii pubblici ma solamente il Tribunale Misto.
1755	16 luglio	Real rescritto: ordina che i luoghi pii laicali abbiano libertà di eleggere i loro superiori ed amministratori a tenore delle loro regole.
1760	3 maggio	Real rescritto che ha risolto che non possono i vescovi esigere diritto alcuno per la visita de' luoghi pii laicali.
1761	3 ottobre	Real rescritto: stabilisce che nelle confraternite laicali gli ecclesiastici confratelli sian privi di voce attiva e passiva ed i figli di famiglia soggetti alla patria potestà lo sian della voce passiva nella elezione e amministrazione di quelle.
1762	15 maggio	Real rescritto che ordina che nelle chiese e confraternite laicali e miste gli ecclesiastici confratelli godano semplicemente le indulgenze e i suffragi ma sian privi di voce attiva e passiva nella elezione degli ufficiali ed amministratori.
1762	21 agosto	Real rescritto: ordina che gli ecclesiastici confratelli debbano astenersi da intervenire in tempo della elezione degli ufficiali per essere eglino privi di voce attiva e passiva e inutili nell'intervenire nonchè sarebbero di disturbo a votanti e cagionerebbero disordini.
1767	10 novembre	Real rescritto: ordina che facendosi elezione nelle confraternite in persona di ecclesiastici la elezione sia nulla per essere gli stessi privi di voce attiva e passiva ma godranno soltanto indulgenze e suffragi.

1767	11 giugno	Real rescritto con cui si stabilisce che per la reddizione dei conti delle chiese e luoghi pii laicali il Tribunale Misto ha deciso che le corti locali debbano astringere i passati amministratori alla reddizione dei conti e in attesa di nuovi amministratori ove vi fossero affari pendenti nominare un economo interino.
1770	13 gennaio	Real rescritto: ordina che il Tribunale Misto non possa intromettersi nella elezione degli ufficiali dei luoghi pii essendo il giudice laico il competente.
1773	23 gennaio	Real rescritto: ordina che i censi dovuti a luoghi pii per ragione di capitali il Re accorda l'abbassamento al cinque e quattro per cento secondo le particolari circostanze.
1776	15 dicembre	Real rescritto: ordina gli amministratori delle chiese e luoghi pii laicali terminato l'anno non potranno essere confermati senza la espressa licenza del Re.
1776	20 luglio	Real rescritto che ordina che dagli amministratori dei monti frumentari sia laici che ecclesiastici si accredenzi il grano a coltivatori poveri di campagna e che per interesse non si esiga altro che mezzo stoppello a tomolo di grano che corrisponde alla sedicesima parte del tomolo e che l'esazione del grano si debba fare al tempo del raccolto.
1781	21 aprile	Real rescritto con cui si definiscono le regole delle amministrazioni dei monti frumentari.
1782	2 agosto	Real rescritto: ordinò 1) che gli amministratori dei luoghi pii dovessero formare una cassa ove riporre ogni somma sopravanzata con tre chiavi diverse una delle quali la dovessero tenere essi la seconda il sindaco e la terza l'ecclesiastico più degno e che niuno potesse estrarre somme senza intelligenza del Tribunale Misto 2) che ogni amministratore dovesse dar conto delle somme lasciate dall'antecessore 3) che ogni somma non si possa estrarre senza che avvisato il Tribunale Misto non l'abbia questi partecipato al re e avuto il sovrano oracolo.
1783	2 agosto	Real rescritto: stabilisce che gli avanzi delle rendite dei luoghi pii laicali si pongano in una cassa a tre chiavi una se ne conservi dagli amministratori del luogo pio l'altra dal sindaco e la terza dall'ecclesiastico più degno.
1788		Real rescritto con cui si decide che i luoghi pii debbano contribuire al mantenimento del Tribunale Misto.
1790	3 gennaio	Real rescritto: il Re assegna la metà delle rendite delle chiese ai benemeriti militari.

1794	4 ottobre	Real rescritto che ordina che nei capitoli delle chiese cattedrali vivendo i vescovi questi facciano riparare a tutte le rovine delle chiese e di servirle delle suppellettili che vi bisognano e nel caso di retinenza lo rappresentino al Re altrimenti che sieno tenuti de proprio e si inculcò parimenti ai vescovi e ai vicari capitolari di invigilare sui parrochi affinché non manchino alle chiese le necessarie suppellettili.
1796	23 settembre	Real dispacci con le nuove istruzioni per l'amministrazione dei luoghi pii.
1797	17 gennaio	Ordini generali emessi da Supremo Tribunale Misto per la retta amministrazione delle cappelle e dei luoghi pii laicali e misti del regno.

APPENDICE 3

Elenco degli attuari del Tribunale Misto¹⁶

Albano Niccolò, Amendola Giuseppe, Angrisano, Baldassini Luigi, Banale Vincenzo, Battiloro Tommaso, Bava Gregorio, Bavalà Vincenzo, Bianchi Giuseppe, Bindi Felice, Bindi Francesco Saverio, Bineri Felice, Blasi M., Boerio Placido, Bonaventura Anastasio, Bonocore Francesco Antonio, Brunati Giuseppe, Brunetti Eugenio, Buonanno Gennaro, Buonoconto Giovanni Antonio, Buonocore, Calabrese Gaetano, Calabria Paolo, Calambassi Luca, Calenda Gennaro, Calvini Carmine, Calvini Pasquale, Campanile, Cantarella Nicola, Carbone D., Carmine Donato, Carrati Donato, Cenatiempo, Ceraso Domenico, Cervenizzi Vincenzo, Cervone, Cocchi Antonino, Coppola Costantino, Coppola Raffaele, Costa Antonio, D'Alessandro Bartolomeo, Davino, De Agostino, de Bernardo Ignazio, de Leon Ferdinando, De Litti Aniello, de Nigro Giovanni Battista, De Rosa, de Tagli Felice, De Vito Nicola, Del Giudice, della Magna Carmine, di Bernardi, di Crescenzo, Donnarumma, Farina Vincenzo, Fasano Francesco, Ferrara Francesco, Ferraro Vincenzo, Folino Felice, Gagliardi Carlo, Gallo Giovanni, Gambardella Andrea, Gaudioso, Giannini Giovanni Alessio, Granato Gennaro, Grandi I., Grasso Antonio, Graziano Giuseppe, Grazioli Giacomo, Grazioli Pasquale Tommaso, Guarracino Pasquale Tommaso, Iallo Giovanni, Leganza Pasquale, Liberantonio Colangelo, Linegiati, Lisi Vincenzo, Lombardi, Longo Michele, Marco Morone, Mastroianni Gioacchino, Mirabella Giuseppe, Mosca Biagio, Pachiano Saverio, Paliotti Raffaele, Pauciulo, Pellegrini Nicola, Pendini Francesco, Picardi Ascenzo, Pinella Pio, Prio Nicola, Quaranta Gerardo, Raimondo Antonio, Rapogni Andrea, Ruggieri Domenico, Salvati Giosuè, Sardelli, Schiavo, Sepe Benedetto, Spena Pasquale, Spitalino Tommaso, Tammaro Michele, Tartaglia, Vecchione Saverio

¹⁶ L'elenco è stato dedotto dai singoli processi in fase di schedatura preliminare.

INDICE

SAGGI

- MATTEO VILLANI, *Per dove passava la via publica que pergit Sipontum? Gli itinerari garganici della via Francigena del Sud e la loro percezione e valorizzazione in età contemporanea* p. 7
- GIULIANA VITALE, *Mobilità geografica dei villani nel Regno di Napoli tra età angioina ed età aragonese* » 17
- MARIA LUISA LUSTRI, *Marco di Paolo Veneziano a Villa Badessa di Roscieno (Pescara)* » 31
- GIULIA SIMEONI, *Il Tito Livio ms. IV.C.18 della Biblioteca Nazionale di Napoli: un'aggiunta al Maestro del Messale di San Corrado* » 39
- ANTONIO SOCCIARELLI, «*Sapendosi che son fuora corsali grossi*». *Vittime, scampati e schiavi in un celebre episodio di corsa barbaresca nel Tirreno (1578)* » 49
- MARCELLA CAMPANELLI, *Inquisiti e reati in una diocesi della periferia meridionale (secc. XVI-XVIII)* » 67
- VITO RICCI, *La commenda di San Giovanni gerosolimitano di Bitonto nel Seicento* » 89
- GAIA BRUNO, *Condizioni abitative a Napoli nel Settecento nei decreti della Gran Corte della Vicaria* » 115
- ANDREA ZACCARDI, *Il casino di delizie di Pietro Giannone nel villaggio napoletano di Due Porte* » 133
- GERARDO RUGGIERO, *Filangieri e Romagnosi a confronto. Fra suggestioni e discordanze* » 145
- SERENA MORELLI, *Gli studi di Noël Coulet per la storia del Mezzogiorno angioino* » 177

DOCUMENTI

- ANTONELLA OREFICE, *Le regole dell'Accademia degli Oziosi e il Fondo Libri proibiti dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli* » 185
- CAROLINA BELLI, *I "Processi" del Tribunale Misto (1740-1806)* » 195
- EMILIA AMMENDOLA, «*Ella ci crea una nuova storia dell'arte*». *Le lettere a Demetrio Salazar presso la Società Napoletana di Storia Patria* » 215

FRANCESCO MOTTOLA, <i>Relazioni culturali e amicali nella corrispondenza di Antonio Casamarte con Matteo Camera e Bartolommeo Capasso</i>	»	235
PER MARIO DEL TREPPO		
<i>Due testi autobiografici di Mario Del Treppo, a cura di FRANCESCO SENATORE</i>	»	289
GIOVANNI VITOLO, « <i>Vivere per raccontarla</i> ». <i>Del Treppo, Galasso, Rossetti e altri storici</i>	»	307
BRUNO FIGLIUOLO, <i>Gli studi amalfitani di Mario Del Treppo</i>	»	315
ROBERTO DELLE DONNE, <i>Storia e memoria nell'opera di Mario Del Treppo</i>	»	329
FRANCESCO STORTI, <i>L'ultima impresa di Micheletto: Mario Del Treppo e la storia militare</i>	»	351
FRANCESCO SENATORE, <i>Una monografia inedita di Mario Del Treppo. Prolegomena all'edizione critica</i>	»	373
ANTONELLA VENEZIA, <i>Una longeva dedizione. Mario Del Treppo e la Società Napoletana di Storia Patria</i>	»	391
GUIDO D'AGOSTINO, <i>Ricordo di Mario Del Treppo</i>	»	397
Vita della Società 2024	»	399
Riassunti / Abstracts	»	413
Gli autori di questo numero / The authors of this issue	»	425

Finito di stampare a Napoli
nel mese di marzo 2025
presso le Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.A.